



COMUNICATO N. 142/DIV – 17 GENNAIO 2023

142/408

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 14, 15 E 16 GENNAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14, 15 e 16 Gennaio 2023

3ª Giornata Ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PERGOLETTESE	2-0
ARZIGNANO V.	PRO SESTO	1-1
FERALPISALÒ	PIACENZA	0-1
LECCO	L.R. VICENZA	3-0
MANTOVA	PRO PATRIA	2-0
PADOVA	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
PORDENONE	VIRTUS VERONA	0-0
RENATE	PRO VERCELLI	1-0
SANGIULIANO	TRENTO	0-2
TRIESTINA	NOVARA	2-0

GIRONE B

ALESSANDRIA	GUBBIO	2-1
AQUILA MONTEVARCHI	REGGIANA	1-2
CARRARESE	S. DONATO TAVARNELLE	1-3
FERMANA	RECANATESE	0-0
FIORENZUOLA	ANCONA	0-1
PONTEREDERA	LUCCHESE	0-0
RIMINI	VIRTUS ENTELLA	1-4
SIENA	IMOLESE	1-0
TORRES	CESENA	0-1
VIS PESARO	OLBIA	2-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	FIDELIS ANDRIA	2-0
AVELLINO	MONOPOLI	0-0
CROTONE	PESCARA	1-0
JUVE STABIA	MONTEROSI TUSCIA	1-3
LATINA	CATANZARO	0-1
PICERNO	GIUGLIANO	1-1
POTENZA	GELBISON	3-1
TARANTO	TURRIS	0-0
VIRTUS FRANCAVILLA	FOGGIA	1-0
VITERBESE	ACR MESSINA	1-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 16 e 17 Gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 14, 15 E 16 GENNAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, CARRARESE, FOGGIA, LUCCHESI, MONOPOLI, PERGOLETTESE, TRENTO, TARANTO e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, o al di fuori degli spalti, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 **CROTONE** per avere i suoi sostenitori posizionati in Curva Sud intonato dal 10° al 12° minuto del primo tempo, per ripetute volte cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1800 **JUVE STABIA**
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 44°, 45° e 46° minuto del primo tempo, tre petardi di bassa potenza;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un sostenitore posizionato in Tribuna, integranti anche ingiuria sulla

persona, consistiti nell'averne, al 32° minuto del secondo tempo, attinto con uno sputo il Collaboratore della Squadra avversaria mentre accompagnava un calciatore sostituito;

C) per avere omesso di dare l'annuncio previsto dall'art. 25, comma 5, CGS.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose

D) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi degli Arbitri al termine della gara (referto arbitrale).

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500

CATANZARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne fatto esplodere, nel proprio Settore, due petardi di notevole potenza al 5° minuto del primo tempo e due petardi di notevole potenza all'8° minuto del primo tempo;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'averne danneggiato i servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell'esplosione dei petardi (r. proc. fed, r.c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1200

TORRES per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne:

1. fatto esplodere, all'interno del settore da loro occupato, dieci petardi di piccola intensità;

2. acceso e lanciato, al 27°, 39°, 53° e 55° minuto della gara, sul terreno di gioco quattro fumogeni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed, r. c.c., supplemento r. c.c.).

€ 800

ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

A) nell'averne lanciato, al 50° minuto della gara, all'interno del recinto di gioco un fumogeno;

B) nell'averne danneggiato un seggiolino all'interno del Settore Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che dal lancio del fumogeno non sono derivate conseguenze pregiudizievoli, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

- € 500 **PERGOLETTESE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi al 48° minuto del secondo tempo da un suo sostenitore presente nella Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco un bicchiere contenente birra in direzione del Commissario di Campo, colpendolo alla schiena.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
- € 500 **PIACENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 51° minuto circa, all'interno del recinto di gioco un bottigliette d'acqua piena senza colpire alcuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 500 **PONTERERA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 14° minuto del secondo tempo, un petardo nel proprio Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 300 **FERALPISALO'** per avere una ventina circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti, al minuto 41° minuto per circa tre minuti, intonato cori oltraggiosi nei confronti del Direttore di Gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 200 **TARANTO** per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 2° minuto del primo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetendolo tre volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 200 **TRIESTINA** per avere circa settecento sostenitori, dei circa mille presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 28° minuto circa, per tre volte, ed al 78° minuto circa, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 30 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA**

LOVISA MATTEO

(PORDENONE)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi offensive nei loro confronti per contestare l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e l'esecrabilità delle offese proferite (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 24 GENNAIO 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA**

MAGONI OSCAR

(VITERBESE)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 24 GENNAIO 2023**

FRANZESE ROBERTO

(PICERNO)

per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante una discussione fra più avversari, usciva intenzionalmente dall'area tecnica e arrivava fino all'area tecnica avversaria per provocare l'Allenatore avversario che si era reso protagonista di un comportamento da espulsione.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

ANTONAZZO ANGELO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

BRUZZICHESSI MARCO

(ARZIGNANO V.)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCAZZOLA CRISTIANO

(PIACENZA)

per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ANASTASI GIUSEPPE

(IMOLESE)

per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, dopo la convalida di un gol della Squadra avversaria, si alzava dalla panchina e correva verso l'Assistente Arbitrale con atteggiamento minaccioso urlando verso di lui parole irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a. a.).

BREVI OSCAR ARNALDO

(VIS PESARO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava veementemente allargando le braccia per dissentire nei confronti di una sua decisione, così provocando ulteriore tensione tra i giocatori.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DI NAPOLI RAFFAELE

(GIUGLIANO)

per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un alterco tra due calciatori avversari, usciva dall'area tecnica al fine di separare gli stessi ma allargava le braccia e colpiva con una manata di lieve entità un calciatore avversario, senza conseguenze.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CORAGGIO EMILIO

(TURRIS)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per circa dieci metri per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

DI DONATO DANIELE

(LATINA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e una condotta minacciosa e offensiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto:

1. si avvicinava all'Arbitro con fare minaccioso chiedendogli spiegazioni su due decisioni arbitrali;
2. in tale circostanza interveniva un calciatore della Squadra avversaria e il DI DONATO proferiva nei suoi confronti una frase minacciosa e un'espressione blasfema;
3. successivamente, mentre lasciava il terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi, proferiva più volte espressioni blasfeme e, entrando nello spogliatoio, colpiva con un calcio e pugni la porta d'ingresso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 37 C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento del tesserato successivo ai fatti e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

PETRAZZUOLO AMEDEO

(JUVE STABIA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione della sostituzione di un calciatore della società Monterosi Tuscia, si alzava dalla panchina aggiuntiva per andare incontro al predetto calciatore, venendo bloccato da un Componente della Procura Federale che lo invitava alla calma e, nell'occasione, proferiva una frase offensiva nei confronti dell'avversario.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VILLA ALBERTO

(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

FOSCHI LUCIANO

(LECCO)

PAGLIARI GIOVANNI

(RECANATESE)

FONTANA GAETANO

(TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

RISTUCCIA FILADELFIO

(ACR MESSINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZENNARO MATTIA

(FERALPISALO')

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco ma senza la possibilità di poterlo giocare, lo scalcia da tergo colpendolo sul polpaccio e pestandogli il tallone con i tacchetti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

SILIGARDI LUCA

(FERALPISALO')

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:

1. si alzava dalla panchina, si avvicinava all'Assistente Arbitrale n. 1 e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale;
2. alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava all'Assistente Arbitrale n. 1 pronunciando frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a., calciatore sostituito).

FRASCATORE PAOLO (TURRIS)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva a mano aperta sul volto facendolo cadere a terra senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e l'averne compiuto la condotta a gioco fermo (r. a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARODI GIULIO	(FERMANA)
CISCO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ESPOSITO ANDREA	(LATINA)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
TOMMASINI CHRISTIAN	(TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GATTO EMANUELE	(ANCONA)
TITO FABIO	(AVELLINO)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(PICERNO)
BOZHANAJ KLEIS	(CARRARESE)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
CORAZZA SIMONE	(CESENA)
GOLEMIC VLADIMIR	(CROTONE)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(GELBISON)
PAPA SALVATORE	(GELBISON)
ZANON MANUEL	(IMOLESE)
BURRAI SALVATORE	(PORDENONE)
SOMMA FRANCESCO	(RECANATESE)
REGOLI PAOLO	(S. DONATO TAVARNELLE)
ANASTASIA EMANUELE	(SANGIULIANO)
FUSI PIETRO	(SANGIULIANO)
EVANGELISTI NICOLO'	(TARANTO)
BOCCIA SALVATORE	(TURRIS)
LONARDI LORENZO	(VIRTUS VERONA)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
-------------------	---------------

BRIGHENTI NICOLO'	(CATANZARO)
GILLI MATTEO	(GELBISON)
LORA FILIPPO	(TORRES)
GORI MIRKO	(TRIESTINA)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COCCO ANDREA SALVATORE	(ALBINOLEFFE)
KERNEZO GABRIELE	(AQUILA MONTEVARCHI)
CELJAK VEDRAN	(LECCO)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
CUOMO GIUSEPPE	(CROTONE)
CANCELLOTTI TOMMASO	(PESCARA)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS	(GIUGLIANO)
PIOVACCARI FEDERICO	(GIUGLIANO)
SORRENTINO LORENZO	(GIUGLIANO)
BULEVARDI DANILO	(GUBBIO)
MORELLI GABRIELE	(GUBBIO)
PORTANOVA DENIS	(GUBBIO)
PECORINO EMANUELE	(JUVENTUS NEXT GEN)
CATANIA LORENZO	(ACR MESSINA)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(MONOPOLI)
MASINI PATRIZIO	(NOVARA)
ARTIOLI FEDERICO	(PERGOLETTESE)
RIZZA ALESSIO	(PIACENZA)
DEL PINTO LORENZO	(POTENZA)
GASPARINI MANUEL	(POTENZA)
KABASHI ELVIS	(REGGIANA)
SQUIZZATO NICCOLO'	(RENATE)
BELLONI NICCOLO'	(SIENA)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
LANNI IVAN	(SIENA)
PASINI NICOLA	(L.R. VICENZA)
RICCI LUCA	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI NOIA GIOVANNI	(FOGGIA)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
PIERNO ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(GIUGLIANO)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
SANNIPOLI DANIEL	(LATINA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CASINI RICCARDO	(ARZIGNANO V.)
VASIC ALJOSA	(PADOVA)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)

DE ROSE FRANCESCO
LADINETTI RICCARDO
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS
MBENDE EMMANUEL
CRISTINI ANDREA
RADA ARMAND
MAROTTA ALESSANDRO

(CESENA)
(PONTEDERA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PRO VERCELLI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIANA LUCA
BLONDETT EDOARDO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
D'AMBROSIO DARIO
BIASCI TOMMASO
BIANCHI NICOLO'
LEGATI ELIA
SOLCIA DANIELE
OYEWALE SULAIMAN
ANNAN EBENEZER
RICCI MANUEL
AMADIO STEFANO
CARISSONI LORENZO
TRASCIANI DANIELE
CAPOGNA RICCARDO
GATTONI TOMMASO
MAURIZII EMANUELE
PANELLI TOMMASO
ANTONELLI NICOLO'
GIRGI ALESSIO
CIOFANI MATTEO
MICELI MIRKO

(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PRO PATRIA)
(CARRARESE)
(CATANZARO)
(CESENA)
(FERALPISALO')
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GIUGLIANO)
(IMOLESE)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LATINA)
(ACR MESSINA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(RIMINI)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

GELLI JACOPO
SPORTELLI MORIS
MAISTO FRANCESCO
D'ANGELO MASSIMO
FERRANI MANUEL
BUSO NICOLO'
DONNARUMMA ANTONIO
CERRETELLI FRANCESCO
CICCONI MANUEL
CRESCENZI ALESSANDRO
INGROSSO GIANMARCO
KRAJA ERDIS
GIANI ELIA
AVELLA MICHELE
GRANATA ANTONIO
GHISOLFI MATTEO

(ALBINOLEFFE)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)

VITALE GAETANO	(GUBBIO)
FAGGI FILIPPO	(IMOLESE)
SIMERI SIMONE	(IMOLESE)
MARGIOTTA FRANCESCO	(LATINA)
D'ALENA ANTONIO	(LUCCHESE)
GIANNOTTI PASQUALE	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
MARCHESI FEDERICO	(PRO SESTO)
SBAFFO ALESSANDRO	(RECANATESE)
CIGARINI LUCA	(REGGIANA)
DRAGO GIACOMO	(RENATE)
SCAPPINI STEFANO	(TORRES)
BELLICH MARCO	(L.R. VICENZA)
CHIOSA MARCO	(VIRTUS ENTELLA)
TRONCHIN SIMONE	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

VITTURINI DAVIDE	(TRENTO)
CECCARELLI TOMMASO	(PICERNO)
ADAMO EMANUELE PIO	(CESENA)
MARCANDALLI ALESSANDRO	(PONTEDERA)
VITALE MATTIA	(CROTONE)
PELLIZZARI STEFANO	(FERMANA)
SUSSI CHRISTIAN	(FIORENZUOLA)
CARELLA FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GHILARDI DANIELE	(MANTOVA)
SANTORO SALVATORE	(MONTEROSI TUSCIA)
VILLA LUCA	(PERGOLETTESE)
SCHIMMENTI EMANUELE	(POTENZA)
GERBI ERIK	(PRO SESTO)
CALVANO SIMONE	(PRO VERCELLI)
MARAFINI ANDREA	(RECANATESE)
FELICI MATTIA	(TRIESTINA)
FARRONI ALESSANDRO	(VIS PESARO)
NGOM MAMADOU BARA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

OFFREDI DANIEL	(ALBINOLEFFE)
LAMESTA DAVIDE	(ALESSANDRIA)
LIVERANI LUCA	(ALESSANDRIA)
LISCHI LUCA	(AQUILA MONTEVARCHI)
D'ANDREA FILIPPO	(AUDACE CERIGNOLA)
AYA RAMZI	(AVELLINO)
ALBERTAZZI MIRKO	(PICERNO)
GALLI GIORGIO	(LECCO)
PECORINI SIMONE	(LECCO)
CRIVELLO ROBERTO	(PADOVA)
D'URSI EUGENIO	(CROTONE)
PAPINI FEDERICO	(CROTONE)

PANICO CIRO
AKE' MARLEY
D'AMORE GIUSEPPE
PICCINNI MARCO
FORTE FRANCESCO
ARIAUDO LORENZO
POLITO VINCENZO
RICCARDI PASQUALE
CLEMENTE GIANLUCA
FLORIANO ROBERTO
GEGA ERTIJON

(FERALPISALO')
(JUVENTUS NEXT GEN)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(SANGIULIANO)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 17 Gennaio 2023

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Marcel Vulpis)